

Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 48

(Formazione professionale e studi)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione del personale regionale, delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza, nonché a svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi, acquisire e diffondere documentazione e dati.
- 2.** Il primo progetto formativo, come definito al comma 1, è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.